

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 207

presentata dai Consiglieri regionali  
PERU - TUNIS - URPI

il 20 maggio 2026

Piano strategico integrato per la rinascita della Sardegna  
(PSI-SARDEGNA)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna sconta due fragilità strutturali di lunga durata: lo spopolamento progressivo delle zone interne e la concentrazione stagionale del turismo sulle coste nei mesi estivi. La normativa regionale vigente affronta queste criticità in modo frammentato, attraverso misure settoriali prive di regia unitaria e senza coordinamento organico con la programmazione europea.

La presente proposta di legge, che consta di 21 articoli, ha natura programmatica e non duplica ciò che esiste. Non istituisce nuovi enti. Non elenca aspirazioni senza procedura. Coordina gli strumenti già operativi - fondi europei FESR, FEASR, FSE+, Fondo di sviluppo e coesione, Piano paesaggistico regionale e le strutture regionali competenti per materia - attorno a tre assi interconnessi: riequilibrio demografico delle zone interne, turismo destagionalizzato su scala annuale, promozione internazionale coordinata.

L'architettura si articola in quattro livelli coordinati: (1) il Piano strategico integrato, documento quadro decennale approvato dal Consiglio regionale; (2) i Sistemi territoriali integrati, unità operative definite dalla Giunta; (3) i patti territoriali, strumento di coprogettazione con gli enti locali; (4) i programmi settoriali, disciplinati da deliberazioni di Giunta nell'ambito della cornice legislativa. La legge fissa obiettivi, condizioni e vincoli; la Giunta definisce il come, entro termini certi e con obbligo di relazione al Consiglio. Il finanziamento dei singoli interventi deve essere determinato con legge annuale di bilancio o con apposite leggi regionali, adottate per ciascun settore in seguito all'entrata in vigore della presente proposta, nonché in seguito all'adozione del Piano strategico integrato per la rinascita della Sardegna.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Titolo I

#### Finalità e Principi

#### Art. 1

##### Finalità e oggetto

1. La presente legge, di natura programmatica, disciplina la procedura per l'adozione del Piano strategico integrato per la rinascita della Sardegna (PSI-Sardegna), quale strumento di programmazione pluriennale finalizzato a:

- a) contrastare lo spopolamento delle zone interne attraverso incentivi certi al radicamento residenziale e allo sviluppo di attività produttive nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) promuovere un modello turistico destagionalizzato e distribuito sull'intero territorio regionale nell'arco dei dodici mesi;
- c) coordinare la promozione internazionale della Sardegna come destinazione autentica, valorizzando patrimonio naturale, culturale, linguistico ed enogastronomico;
- d) razionalizzare il governo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali in un'unica strategia territoriale coerente.

2. Il PSI-Sardegna si coordina con il Piano paesaggistico regionale (PPR) vigente, con i programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea, con le pianificazioni delle città metropolitane e con i Piani urbanistici comunali (PUC). Non vi deroga né li sostituisce.

3. La presente legge non istituisce nuovi enti. Le funzioni di coordinamento e attuazione sono attribuite alle strutture regionali competenti per materia e agli enti regionali già operativi, secondo le disposizioni del Titolo V.

#### Art. 2

##### Principi fondamentali

1. Il PSI-Sardegna è attuato nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:

- a) priorità alle zone interne: non meno del 60 per cento delle risorse regionali destinate al

- PSI-Sardegna è allocato a favore di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) integrazione territoriale: le politiche per le aree costiere, le zone interne e i centri urbani sono progettate e valutate come sistema complementare;
  - c) sussidiarietà e coinvolgimento: gli enti locali, le associazioni di categoria e il terzo settore partecipano alla definizione e alla verifica degli strumenti attuativi;
  - d) misurabilità: ogni programma finanziato ai sensi della presente legge è corredato da indicatori quantitativi di risultato, pubblicamente verificabili;
  - e) sostenibilità ambientale: nessun intervento finanziabile ai sensi della presente legge può essere in contrasto con il PPR o con la normativa ambientale vigente.

## Titolo II

### Piano strategico integrato e i sistemi territoriali

#### Art. 3

##### PSI-Sardegna

1. Il PSI-Sardegna è il documento quadro di programmazione decennale che definisce obiettivi, priorità, risorse e cronoprogramma delle politiche di cui alla presente legge.

2. Il PSI-Sardegna è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La proposta è preceduta da una consultazione pubblica della durata minima di trenta giorni, svolta anche in forma digitale, con coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e delle associazioni di categoria.

3. Il PSI-Sardegna contiene obbligatoriamente:

- a) l'analisi aggiornata della condizione demografica, economica e infrastrutturale delle zone interne e delle aree costiere;
- b) gli obiettivi quantitativi per ciascuno dei quattro assi di cui all'articolo 1, comma 1, con scadenze triennali verificabili;
- c) la delimitazione dei sistemi territoriali integrati di cui all'articolo 4;
- d) il quadro finanziario pluriennale con indicazione delle fonti di copertura per ciascuna linea di azione;
- e) il cronoprogramma attuativo articolato in tre

fasi: avvio (anni 1-3), sviluppo (anni 4-6), consolidamento (anni 7-10);

- f) il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 17.

4. Il PSI-Sardegna è aggiornato con cadenza triennale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### Art. 4

##### Sistemi territoriali integrati

1. Il territorio regionale è organizzato in Sistemi territoriali integrati (STI), quali ambiti di programmazione e attuazione delle politiche del PSI-Sardegna.

2. La Giunta regionale, nell'ambito del PSI-Sardegna, definisce la delimitazione degli STI sulla base dei seguenti criteri:

- a) continuità geografica e relazioni funzionali tra comuni;
- b) presenza di almeno un polo urbano con funzioni di servizio e di almeno un'area interna con popolazione in declino demografico;
- c) coerenza con i sistemi di area vasta già definiti dalla normativa regionale vigente, incluse le città metropolitane e le unioni di comuni esistenti.

3. Ciascun STI è dotato di un patto territoriale di sviluppo integrato, sottoscritto dalla Regione, dai comuni aderenti e dalle unioni di comuni ricadenti nel territorio, che definisce:

- a) le specializzazioni produttive e turistiche complementari da sviluppare;
- b) gli interventi prioritari da finanziare nel triennio;
- c) gli indicatori di risultato specifici per lo STI;
- d) le modalità di governance locale e di rendicontazione.

4. I patti territoriali sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla delimitazione degli STI, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

#### Titolo III

##### Turismo destagionalizzato e promozione internazionale

## Art. 5

## Programma Sardegna 365

1. La Regione adotta il Programma Sardegna 365 per la destagionalizzazione dell'offerta turistica, con l'obiettivo di incrementare del 40 per cento le presenze nelle zone interne e nei mesi a bassa stagione entro il decimo anno dall'avvio del PSI-Sardegna.

2. Il Programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, e aggiornato con cadenza biennale sulla base dei dati di monitoraggio.

3. Il Programma definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2:

- a) gli itinerari tematici integrati costa-entroterra, costruiti su filiere certificate - patrimonio naturale, enogastronomia, natura e sport outdoor, artigianato e tradizioni - con specifiche tecniche stabilite dalla struttura regionale competente per il turismo;
- b) il calendario regionale degli eventi di richiamo nazionale e internazionale, distribuito su tutto il territorio e su tutti i mesi dell'anno, coordinato con i patti territoriali degli STI;
- c) i criteri per l'accreditamento delle strutture ricettive e dei soggetti organizzatori di esperienze turistiche autentiche, ivi inclusi agriturismo, ospitalità diffusa e albergo diffuso nei centri storici;
- d) i requisiti minimi di qualità per le guide locali certificate, in raccordo con la normativa regionale vigente sulle professioni turistiche.

4. L'attuazione del Programma è affidata alla struttura regionale competente per il turismo, che si raccorda con le strutture competenti per l'agricoltura e per le attività produttive per le filiere di rispettiva pertinenza.

## Art. 6

## Ospitalità diffusa e marchio di qualità

1. La Giunta regionale istituisce, entro centottanta giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, il marchio regionale "Sardegna Autentica", quale certificazione di qualità per le strutture ricettive e i soggetti che erogano esperienze

turistiche nel territorio regionale. La gestione del marchio è affidata alla struttura regionale competente per il turismo.

2. L'assegnazione del marchio è subordinata al rispetto di requisiti minimi definiti dalla Giunta regionale, che includono:

- a) utilizzo prevalente di prodotti locali certificati, con soglia minima stabilita dalla delibera istitutiva;
- b) formazione del personale sulle tradizioni, la storia e la cultura sarda;
- c) offerta di almeno un'esperienza esperienziale connessa al territorio;
- d) conformità agli standard di sostenibilità ambientale definiti dalla normativa regionale vigente.

3. Le strutture titolari del marchio Sardegna Autentica hanno accesso prioritario ai contributi regionali per l'ospitalità diffusa e agli spazi promozionali istituzionali.

4. La Regione incentiva la costituzione di reti di ospitalità diffusa nei borghi storici dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, attraverso contributi a fondo perduto per il recupero di immobili pubblici e privati, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione di Giunta e nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale.

## Art. 7

### Promozione internazionale coordinata

1. La Regione adotta una strategia unitaria di promozione internazionale della Sardegna, che supera la frammentazione tra campagne settoriali e garantisce un posizionamento coerente sui mercati esteri. La strategia è definita dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale competente per il turismo ed è articolata in:

- a) un brand territoriale regionale unitario, declinabile per STI e per filiere tematiche;
- b) un piano di presenza coordinata nelle principali fiere internazionali del turismo, dell'agroalimentare e della cultura;
- c) campagne digitali sui mercati prioritari, individuati sulla base dell'analisi dei flussi turistici;
- d) accordi di promozione con le principali associazioni della diaspora sarda all'estero, quale rete di ambasciatori culturali del territorio.

2. La Giunta regionale può stipulare accordi con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) per le attività promozionali sui mercati extraeuropei.

#### Titolo IV

#### Contrasto allo spopolamento e sviluppo delle zone interne

#### Art. 8

#### Fondo per la rinascita delle zone interne

1. Con legge regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà istituito il Fondo per la rinascita delle zone interne (FRZI), quale strumento finanziario dedicato agli interventi di contrasto allo spopolamento nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. Il FRZI dovrà essere alimentato dalle risorse regionali destinate al PSI-Sardegna ai sensi dell'articolo 18, nonché da eventuali trasferimenti statali e comunitari specificamente destinati alle aree interne, ivi incluse le risorse della Strategia nazionale aree interne (SNAI) e del fondo di sviluppo e coesione.

3. Le risorse del FRZI sono destinate alle seguenti linee di intervento:

- a) incentivi al radicamento residenziale per soggetti di età inferiore ai quarant'anni che trasferiscono la residenza anagrafica e dimora abituale in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con obbligo di permanenza minima di cinque anni;
- b) contributi per il recupero e la ristrutturazione di immobili destinati a prima abitazione o ad attività produttive, con priorità per gli immobili in stato di abbandono da almeno cinque anni;
- c) microcredito agevolato per l'avvio di attività produttive nei settori coerenti con le specializzazioni degli STI;
- d) contributi ai comuni per il mantenimento e il potenziamento dei servizi essenziali di prossimità, con priorità per sanità di prossimità, scuola e connettività digitale.

4. L'entità degli incentivi di cui al comma

3, lettera a), le condizioni di accesso, le cause di decadenza e le modalità di revoca sono definite con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di spesa iscritti in bilancio e della normativa statale in materia di aiuti de minimis.

## Art. 9

### Spazi di lavoro condiviso e radicamento dei lavoratori da remoto

1. La Regione promuove l'insediamento stabile di lavoratori da remoto e di professionisti digitali nei comuni delle zone interne, quale strumento complementare di contrasto allo spopolamento.

2. A tal fine, la Regione rende disponibili immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per destinarli a spazi di lavoro condiviso (coworking). Tali spazi sono progettati per accogliere contestualmente dipendenti della pubblica amministrazione in modalità di lavoro agile, lavoratori autonomi, liberi professionisti e nomadi digitali, favorendo la contaminazione tra settore pubblico e privato e il radicamento di competenze nel territorio.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, adotta un piano di ricognizione e valorizzazione degli immobili pubblici disponibili a tal fine, in raccordo con i comuni e le unioni di comuni degli STI. Il piano individua almeno uno spazio di lavoro condiviso per ciascun STI nelle zone interne.

4. La Giunta regionale definisce altresì:

- a) incentivi fiscali regionali per i lavoratori da remoto che trasferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti della competenza tributaria regionale e della normativa statale vigente;
- b) servizi di accompagnamento all'integrazione nelle comunità locali, in raccordo con i comuni degli STI.

5. La realizzazione degli spazi di lavoro condiviso è subordinata alla disponibilità di connessione a banda ultra-larga nel comune interessato, ai sensi dell'articolo 16.

## Art. 10

## Valorizzazione delle produzioni identitarie

1. La Regione riconosce le produzioni tradizionali sarde - agroalimentari, artigianali, culturali - come patrimonio identitario e fattore strategico di sviluppo economico locale, in coerenza con le politiche europee per le indicazioni geografiche e i prodotti di qualità.

2. La Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, il registro delle produzioni identitarie della Sardegna, tenuto dalla struttura regionale competente per le attività produttive e l'agricoltura, che censisce:

- a) i prodotti già titolari di denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionale garantita (STG);
- b) i presidi Slow Food e i prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale del Ministero dell'agricoltura;
- c) le produzioni artigianali tradizionali riconosciute ai sensi della normativa regionale vigente in materia di artigianato artistico e tipico.

3. Le produzioni iscritte nel registro hanno accesso prioritario ai programmi di promozione istituzionale, ai finanziamenti regionali per la digitalizzazione delle filiere e agli spazi espositivi negli hub promozionali degli STI.

4. La Regione sostiene le filiere corte e il collegamento diretto tra produttori e strutture ricettive titolari del marchio Sardegna Autentica di cui all'articolo 6, anche attraverso piattaforme digitali di intermediazione.

## Art. 11

## Patrimonio culturale e lingua sarda

1. La Regione riconosce il patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna - ivi inclusi il patrimonio nuragico, le tradizioni orali, la lingua sarda e le sue varianti - come risorsa strategica per lo sviluppo turistico e l'identità territoriale.

2. In attuazione della presente legge, la Regione:

- a) valorizza il riconoscimento internazionale del patrimonio nuragico, già inserito nelle liste indicative dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), promuovendone la fruizione turistica integrata e il raccordo con i comuni e il Ministero della cultura per il rafforzamento della candidatura a patrimonio dell'Umanità;
- b) sostiene la realizzazione di ecomusei territoriali e musei diffusi, prioritariamente nelle zone interne, quali strumenti di conservazione attiva delle tradizioni locali e di attrazione turistica;
- c) finanzia la digitalizzazione degli archivi delle tradizioni orali e musicali sarde, affidandone la gestione agli enti culturali regionali già operativi;
- d) promuove l'utilizzo della lingua sarda come valore aggiunto dell'offerta turistica, attraverso la formazione delle guide locali e la segnaletica bilingue nei siti di interesse culturale, in attuazione della normativa regionale vigente sulla tutela e valorizzazione della lingua sarda.

3. Le azioni di cui al presente articolo sono coordinate con i patti territoriali degli STI e finanziate nell'ambito delle risorse del PSI-Sardegna destinate all'asse cultura e identità

## Titolo V

### Governance e coordinamento Istituzionale

#### Art. 12

##### Cabina di regia del PSI-Sardegna

1. Il coordinamento dell'attuazione del PSI-Sardegna è affidato a una Cabina di regia istituita presso la Presidenza della regione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore regionale da questi delegato, ed è composta dagli Assessori regionali competenti in materia di turismo, ambiente, urbanistica, agricoltura, cultura, lavori pubblici e politiche sociali; dal Segretario generale della Presidenza; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Sardegna e da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Cabina di regia approva le linee guida annuali per l'attuazione del PSI-Sardegna; coordina l'azione delle strutture regionali coinvolte evitando duplicazioni; verifica semestralmente lo stato di attuazione del Piano e propone alla Giunta regionale le eventuali misure correttive; approva i patti territoriali prima della loro sottoscrizione.

4. La Cabina di regia si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il segretariato tecnico è assicurato dalla struttura regionale competente per la programmazione territoriale.

### Art. 13

#### Partecipazione degli enti locali e del partenariato

1. I comuni e le unioni di comuni partecipano alla definizione e all'attuazione del PSI-Sardegna attraverso i patti territoriali di cui all'articolo 4 e attraverso la consultazione obbligatoria del Consiglio delle autonomie locali per gli atti di indirizzo di natura generale.

2. Per ciascun STI è costituito un forum territoriale, convocato almeno due volte l'anno dal coordinatore dello STI designato dalla Giunta regionale, composto dai sindaci o loro delegati dei comuni ricadenti nello STI, dai rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, turismo, artigianato e agricoltura presenti nel territorio, e dai rappresentanti del terzo settore e delle associazioni culturali locali.

3. Il forum territoriale esprime parere consultivo sui programmi attuativi dello STI e segnala alla Cabina di regia eventuali criticità nell'attuazione del patto territoriale.

4. La Regione garantisce la partecipazione digitale dei cittadini attraverso la pubblicazione online degli atti del Piano, dei patti territoriali e dei report di monitoraggio, nonché attraverso consultazioni pubbliche periodiche sui canali istituzionali già disponibili.

### Titolo VI

#### Infrastrutture, connettività e mobilità

## Art. 14

## Mobilità integrata costa-entroterra

1. La Regione include tra le priorità del PSI-Sardegna il miglioramento dei collegamenti trasversali tra le zone interne e le aree costiere, quale condizione abilitante per la destagionalizzazione turistica e per l'accesso ai servizi.

2. Il PSI-Sardegna prevede, nell'ambito delle risorse disponibili, quantificate con successive leggi regionali, adottate in esecuzione della presente legge, e in coordinamento con la programmazione statale dei trasporti:

- a) il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico locale nelle tratte costa-entroterra, in raccordo con il contratto di servizio pubblico regionale vigente;
- b) la sperimentazione di servizi di mobilità a chiamata nei comuni con meno di 2.000 abitanti, finanziata con risorse del FRZI;
- c) la realizzazione e manutenzione di percorsi di mobilità dolce - ciclovie, sentieri, cammini - che collegano borghi, siti culturali e attrazioni naturali, in coerenza con il piano regionale dei sentieri vigente.

3. Le specifiche tecniche, il finanziamento e il cronoprogramma degli interventi sono definiti nel PSI-Sardegna e aggiornati nei patti territoriali.

## Art. 15

## Connettività digitale nelle zone interne

1. La Regione riconosce la connettività digitale come infrastruttura essenziale per il contrasto allo spopolamento e per lo sviluppo economico delle zone interne.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, verifica lo stato della copertura a banda ultra-larga nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e adotta un piano di intervento per le zone ancora scoperte, in raccordo con il piano nazionale banda ultra larga e con i gestori delle infrastrutture di telecomunicazione.

3. La realizzazione degli spazi di lavoro condiviso di cui all'articolo 9 è subordinata alla disponibilità di connessione a banda ultra-larga

nel comune interessato. In assenza di copertura adeguata, le risorse del FRZI destinate agli spazi di lavoro condiviso sono prioritariamente impiegate per il completamento della connettività.

## Titolo VII

### Risorse finanziarie e monitoraggio

#### Art. 16

##### Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Il PSI-Sardegna è corredato da un sistema di monitoraggio continuo, articolato nei seguenti indicatori di risultato:

- a) indicatori demografici (rilevazione annuale): popolazione residente nei comuni con meno di 5.000 abitanti; saldo migratorio per fascia d'età 18-40 anni; numero di nuove attività produttive avviate con contributi del FRZI;
- b) indicatori turistici (rilevazione semestrale): presenze turistiche nelle zone interne sul totale regionale; distribuzione mensile dei flussi; numero di strutture accreditate con il marchio Sardegna Autentica;
- c) indicatori economici (rilevazione annuale): valore delle esportazioni di prodotti iscritti nel registro delle produzioni identitarie; tasso di occupazione nei comuni delle zone interne per fascia d'età 18-40 anni.

2. I dati di monitoraggio sono raccolti dalla struttura regionale competente per le statistiche, in raccordo con l'ISTAT e con i sistemi informativi regionali già operativi. Non si istituisce una nuova struttura di rilevazione.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del PSI-Sardegna, corredata dei dati del sistema di monitoraggio. La relazione è pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Regione.

4. In caso di scostamento significativo dagli obiettivi del PSI-Sardegna in due rilevazioni annuali consecutive, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale le misure correttive entro sessanta giorni dalla seconda rilevazione.

## Art. 17

## Risorse finanziarie

1. La presente legge regionale, stabilendo una disciplina sul sistema e sulle procedure di adozione e funzionamento del PSI-Sardegna, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione del PSI-Sardegna sarà finanziata, in seguito all'adozione del piano, ai sensi dell'articolo 19, mediante apposite leggi regionali adottate in esecuzione della presente legge e deputate a individuare le relative coperture finanziarie e mediante l'impegno di risorse regionali proprie determinate annualmente dalla legge di bilancio, facendo riferimento alle seguenti fonti:

- a) risorse del bilancio regionale, iscritte annualmente nella legge di bilancio in appositi capitoli di spesa riferiti ai quattro assi del PSI-Sardegna;
- b) fondi strutturali europei del ciclo di programmazione in corso Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo sociale europeo (FSE+), nel rispetto dei rispettivi programmi operativi regionali;
- c) risorse del Fondo di sviluppo e coesione attribuite alla Sardegna nell'ambito dell'Accordo di coesione con il Governo nazionale;
- d) eventuali trasferimenti statali specificamente destinati alle aree interne, ivi incluse le risorse della SNAI.

2. Il PSI-Sardegna indica, per ciascuna linea di azione, la fonte di finanziamento prevalente. L'asse contrasto allo spopolamento non può essere finanziato in misura inferiore al 30 per cento con risorse regionali proprie.

3. Gli incentivi al radicamento residenziale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), e gli incentivi fiscali di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), producono effetti finanziari solo a decorrere dall'esercizio successivo all'adozione delle relative deliberazioni di Giunta regionale e nei limiti delle risorse iscritte in bilancio. Le deliberazioni di Giunta regionale sono adottate solo a copertura finanziaria assicurata.

## Titolo VIII

## Disposizioni Transitorie e Finali

## Art. 18

## Coordinamento con la normativa vigente

1. La presente legge si coordina con la normativa regionale in materia di artigianato artistico e tipico, con la legge regionale in materia di agriturismo e ospitalità rurale e diffusa, con le disposizioni regionali in materia di professioni turistiche e guide turistiche e con la normativa regionale sulla tutela e valorizzazione della lingua sarda.

2. La presente legge opera come cornice di programmazione e coordinamento.

## Art. 19

## Cronoprogramma attuativo

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di PSI-Sardegna, comprensiva della delimitazione degli STI.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna da parte del Consiglio regionale: la Cabina di regia di cui all'articolo 12 è formalmente costituita; la struttura regionale competente per le attività produttive avvia la predisposizione del registro delle produzioni identitarie; la struttura regionale competente per il turismo avvia la procedura per la definizione del marchio Sardegna Autentica.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del PSI-Sardegna, la Giunta regionale:

- a) approva i patti territoriali per ciascun STI, previo parere del Consiglio delle autonomie locali;
- b) adotta il Programma Sardegna 365;
- c) adotta la delibera istitutiva del FRZI con l'indicazione delle risorse disponibili per il primo triennio.

4. Entro dodici mesi dall'approvazione del PSI-Sardegna, la Giunta regionale pubblica il primo report di monitoraggio sullo stato di avvio

del PSI-Sardegna.

#### Art. 20

##### Clausole di salvaguardia

1. Nessuna risorsa del FRZI può essere destinata a interventi in contrasto con il PPR o con la normativa ambientale europea.

2. Ciascuno degli investimenti finanziati mediante successive leggi regionali, in esecuzione della presente legge che risulti superiore a 500.000 euro è corredato da una scheda di impatto che dimostri il contributo agli obiettivi del PSI-Sardegna. La Cabina di regia verifica la conformità delle schede prima dell'approvazione del finanziamento.

3. I dati del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 16 sono pubblicati in formato aperto sul portale istituzionale della Regione entro trenta giorni dalla loro elaborazione.

#### Art. 21

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).